



COMUNE DI CANONICA D'ADDA
Provincia di Bergamo

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 25-05-2023 N.20**

Oggetto: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ATTI DI P.G.T. NON COSTITUENTI VARIANTE AL PIANO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 14 BIS, LEGGE REGIONALE 12/2005 E S.M.I.

DELIBERA N. 0 Seduta del 30-05-2023

Soggetta a Controllo

Immediatamente eseguibile

CEREA GIANMARIA	<input type="checkbox"/>	SANTAMBROGIO	<input type="checkbox"/>
		ROSELLA CLAUDIA	
KEBEDE ELIAS	<input type="checkbox"/>	MICHELUCCHINI	<input type="checkbox"/>
		VITTORIO	
BRAMATI CARLA	<input type="checkbox"/>	PIROTTA	<input type="checkbox"/>
		GRAZIANO	
CRESPI PATRIZIA	<input type="checkbox"/>	PREVITALI CLARA	<input type="checkbox"/>
MARIA DAFNE			
ROTOLONI MASSIMO	<input type="checkbox"/>	SACCHI GIOVANNA	<input type="checkbox"/>
GIUSEPPE		LUIGIA	
IPERBOLI NADIA	<input type="checkbox"/>	ROSSONI MANUEL	<input type="checkbox"/>
PALMIRA		FRANCESCO	
PESENTI VANESSA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

ANNOTAZIONI

“PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE VIGENTI N.T.A. DEL P.G.T., NON COSTITUENTI VARIANTE DI PIANO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 14 BIS, LEGGE REGIONALE 12/2005 E S.M.I. “

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco Gianmaria Cerea

Premesso che il Comune di Canonica d'Adda è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/03/2012, efficace dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del 20/02/2013.

Richiamate alcune segnalazioni dell'Ufficio Tecnico relative ad istanze di cittadini ed operatori finalizzate alla possibilità di realizzazione di edifici mediante l'aggregazione di lotti di dimensione limitata o irregolare, tra loro contigui e afferenti ad un'unica proprietà, che singolarmente non consentono la possibilità di insediare tipologie edilizie di positiva qualità progettuale o adeguatamente rispondenti alle esigenze funzionali e fruibili degli utenti, che potrebbero invece essere ottenute con l'accorpamento di lotti edificabili adiacenti, siti in zone di completamento del PGT, con analoga destinazione urbanistica, ma disciplinati da norme che prevedono parametri edificatori diversi.

Considerato che la possibilità di effettuare tali accorpamenti possa essere positivamente valutata sia in rapporto alla possibilità di un miglioramento della qualità architettonica ed urbana e di porre sul mercato edilizio soluzioni progettuali più adeguate alle esigenze dei cittadini.

Considerato tuttavia che la disciplina del P.G.T. ed in particolare del Piano delle Regole non esclude tale possibilità pur non prevedendola esplicitamente.

Valutata quindi la necessità di chiarire se tale possibilità possa considerarsi ammissibile in assenza di esplicito divieto all'accorpamento.

Considerato a tal proposito che la possibilità di accorpare i lotti può realmente consentire il miglioramento della qualità architettonica e funzionale delle costruzioni mentre la mancanza di tale possibilità determinerebbe situazioni peggiorative e, in alcuni casi, anche l'oggettiva impossibilità di utilizzare adeguatamente le potenzialità edificatorie previste dallo strumento urbanistico.

Ritenuto di conseguenza che la possibilità di effettuare gli accorpamenti nelle situazioni sopra ricordate si ponga pienamente nel solco degli indirizzi e degli obiettivi della qualità urbana enunciati in più parti dei documenti dello strumento urbanistico ed in particolare del Documento di Piano.

Verificato che la possibilità di tali accorpamenti non modifica in alcun modo il potenziale insediativo del PGT, la sua struttura progettuale e l'articolazione delle destinazioni urbanistiche delle aree e quindi non determina alcun tipo di variante

urbanistica ma semplicemente definisce in modo più chiaro ed inequivoco una modalità operativa utile ad una più positiva ed efficace realizzazione delle previsioni di Piano ed è quindi coerente con il disposto dell'art. 13, comma 14bis della l.r. 12/2005, in materia di "interpretazioni autentiche" delle disposizioni dei P.G.T.

Dato atto che Il legislatore regionale ha altresì codificato (cfr. L.R. 12/2005, art. 10, comma 2) lo strumento del Permesso di Costruire Convenzionato – PCC - nell'intento di limitare il ricorso al piano attuativo solo per gli interventi di rilevante incidenza urbanistica - quando cioè si prevede di realizzare un insediamento edilizio su un'area non urbanizzata mediante la costruzione di un fabbricato che necessita della realizzazione o del potenziamento delle opere di urbanizzazione.

Richiamato l'art. 13, comma 14 bis, della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. che appositamente prevede: *"I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a)".*

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 13, comma 14 bis, Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., alla interpretazione autentica delle vigenti N.T.A. di P.G.T. per le finalità di cui sopra.

Verificato che l'interpretazione autentica proposta rientra nella casistica di cui all'art. 13, comma 14 bis, della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.

Visto l'allegato parere del Responsabile dell'Area "Gestione territorio e relative risorse", espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213.

Dato atto che il provvedimento non comporta alcuna spesa.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Udito l'intervento del Cons.....;

Con voti favorevoli n..... , contrari n..... , astenuti n..... , espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
2. Di interpretare, ai sensi dell'art. 13, comma 14 bis, della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., l'assenza di un esplicito divieto alla possibilità di accorpare lotti edificabili aventi la medesima destinazione urbanistica, pur se con parametri edificatori diversi, come implicita possibilità di attuare gli

accorpamenti di tali lotti in funzione del raggiungimento degli obiettivi di qualità architettonica ed urbana e fermo l'obbligo che tali aree abbiano la medesima destinazione (residenziale, produttiva, ecc.).

3. Di precisare che tali accorpamenti possono essere effettuati esclusivamente tra aree non soggette a piano attuativo.
4. Di precisare altresì che gli accorpamenti di tali aree non possono essere effettuati ove la superficie risultante dall'accorpamento venga a superare i valori massimi oltre i quali la disciplina del Piano delle Regole preveda comunque l'assoggettamento dell'area a Piano Attuativo.
5. Di precisare infine che ciascuna parte degli edifici con superficie coperta realizzata unitariamente su più lotti deve in ogni caso rispettare i parametri urbanistici di copertura, altezza e volume individuati dalla disciplina del lotto sul quale la parte stessa è collocata.
6. Di dare atto che ai sensi del art. 10 comma 2 della Legge Regionale n. 12/2005, si deve far ricorso allo strumento del Permesso di Costruire Convenzionato – PCC, quando si prevede di realizzare un insediamento edilizio su un'area non urbanizzata mediante la costruzione di un fabbricato che necessita della realizzazione o del potenziamento delle opere di urbanizzazione.
7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà depositata presso la segreteria comunale ed inviata per conoscenza alla Provincia di Bergamo ed alla Giunta Regionale secondo i disposti dell'art. 13, comma 14 bis, della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.
8. Di dare atto che la presente interpretazione autentica approvata avrà efficacia a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso di approvazione e di deposito.
9. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 12 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., nel periodo intercorrente tra l'avvenuta approvazione della presente interpretazione autentica e la pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso di approvazione e deposito, si applicano le misure di salvaguardia in relazione agli interventi oggetto di domanda di permesso di costruire o Comunicazioni asseverate che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.
10. Di incaricare il responsabile del Settore Gestione Territorio e Relative Risorse della formazione degli adempimenti conseguenti.
11. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione e voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n°267.

Allegati:

- Pareri ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.